

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3720

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LECCESE, SCALIA**

Modifica dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione del difensore civico provinciale e comunale

*Presentata il 20 maggio 1997*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, riconosce ai comuni e alle province la facoltà di nominare un difensore civico, figura già prevista in altri ordinamenti, con il compito di garantire l'imparzialità, l'efficienza ed il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa i ritardi, gli abusi, le disfunzioni dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Nonostante siano passati sei anni dalla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento degli enti locali, solo il 5 per cento delle amministrazioni locali hanno dato attuazione alla norma in esame eleggendo il difensore civico. Di fatto la quasi totalità dei cittadini sono privi di uno strumento, che in ambito non giurisdizionale,

potrebbe sia conseguire positivi risultati, sia avvicinare le istituzioni ai cittadini, in quanto, a nostro avviso, il difensore civico potrebbe aiutare e orientare il cittadino durante l'iter di un provvedimento amministrativo o semplicemente sollecitare la burocrazia. Questa figura potrebbe, in molti casi, fungere da mediatore tra l'istituzione ed i cittadini con effetti positivi, a nostro avviso, anche sui contenziosi.

La presente proposta di legge intende favorire l'elezione del difensore civico, stabilendo una procedura più semplice per la sua nomina e, in caso di inottemperanza dell'ente locale, la temporanea surrogata dei poteri del consiglio da parte del presidente della regione che nomina un commissario *ad acta pro tempore*.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. L'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Difensore civico*) — 1. Lo statuto provinciale e quello comunale prevedono l'istituto del difensore civico, il quale svolge, per non più di un mandato, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

3. Il difensore civico è eletto dal relativo consiglio, in una seduta appositamente convocata entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio stesso, a maggioranza qualificata dei voti validamente espressi. Nel caso in cui, per tre votazioni consecutive, nessuno dei candidati ottenga il *quorum* necessario, si procede, per tre votazioni consecutive, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato eletto chi consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

4. Il presidente della giunta regionale, fino all'insediamento del difensore civico, nomina un commissario *ad acta* che svolge le funzioni di cui al comma 1.

5. Il difensore civico ha diritto ad una indennità da liquidare mensilmente, pari a quella riconosciuta rispettivamente al sindaco ed al presidente della provincia.

A pena di decadenza, il difensore civico non può esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività di consulenza, essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici o nelle organizzazioni sindacali né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel territorio di competenza. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati difensore civico sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico ».

